

# CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO

## REGOLAMENTI

[www.cvll.ch](http://www.cvll.ch)  
[info@cvll.ch](mailto:info@cvll.ch)

**Regolamenti**  
**Circolo Velico lago di Lugano**

<u>REGOLAMENTO DEL PORTO CVLL</u> .....	3
<u>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA GRU, DEL CARELLO DI CANTIERE E DELL'APPARECCHIO A GETTO D'ACQUA</u> .....	8
<u>REGOLAMENTO PER L'USO DEL PULMINO E DEL CARRELLO STRADALE DEL CVLL</u>	10
<u>REGOLAMENTO DEL CVLL SULLA SOVVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI A EVENTI AGONISTICI</u> .....	11

# **REGOLAMENTO DEL PORTO CVLL**

## **CAPITOLO I. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE**

### **Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento disciplina l'uso del porto (pontili e frangiflutto galleggianti) di proprietà del Circolo Velico Lago di Lugano (in seguito CVLL) allo scopo di promuovere l'attività velica e di rendere confortevole il convivere di tutti gli utenti del porto.

### **Art. 2 CAMPO D'APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto ed è vincolante per tutte le imbarcazioni ivi ormeggiate.

## **CAPITOLO II. CONCESSIONI DEI POSTI D'ATTRACCO**

### **Art. 3 CONDIZIONI GENERALI**

Il CVLL offre ai suoi soci con diritto di voto la possibilità di ormeggiare nel porto le proprie imbarcazioni nei limiti e alle condizioni fissate dal presente regolamento.

L'occupazione, anche solo temporanea di un posto d'attracco richiede un permesso.

Di regola permessi per posti d'attracco vengono concessi solo per imbarcazioni a vela che non superano gli 8 m di lunghezza Lft c/o i 1'500 Kg di peso lordo; il Comitato del CVLL può concedere delle deroghe.

Il beneficiario del permesso deve essere proprietario dell'imbarcazione. Eventuali comproprietà devono essere notificate al Capoporto. Se un proprietario rinuncia al permesso, quest'ultimo resta ai rimanenti solamente se la loro comproprietà è stata notificata al momento del rilascio del permesso.

I proprietari e tutti gli eventuali comproprietari delle imbarcazioni ormeggiate nel porto devono essere soci del CVLL, fatta eccezione per i proprietari dei natanti ormeggiati temporaneamente.

Non viene messo a disposizione più di un posto per socio.

La cessione del permesso di stazionamento a terzi non è ammessa. E' vietato affittare o cedere gratuitamente il posto a terzi anche per breve durata.

### **Art. 4 SCELTA DEI BENEFICIARI DI UN PERMESSO**

Per la scelta di un beneficiario di un permesso per l'occupazione prolungata di un posto d'attracco fa stato l'apposita lista d'attesa. Il permesso per l'occupazione temporanea di un posto d'attracco viene concesso secondo la disponibilità di posti al momento della richiesta.

L'avente diritto secondo la lista d'attesa deve decidere sull'accettazione o meno del posto entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dal Capoporto.

L'interessato può chiedere al Capoporto un ulteriore termine di riflessione di 3 mesi al massimo, versando una tassa corrispondente a quella dovuta per l'occupazione temporanea di pari durata del posto offertogli.

Durante questo periodo il CVLL gestisce il posto come uno disponibile per l'occupazione temporanea conformemente agli art. 4,6 e 7 del presente regolamento.

La rinuncia dell'avente diritto al permesso per l'occupazione di un posto d'attracco comporta il declassamento all'ultimo posto della lista d'attesa.

## **Art. 5 LISTA D'ATTESA**

La lista d'attesa tenuta dal Capoporto, è pubblica ed affissa all'albo del CVLL. L'ordine dei richiedenti nella lista d'attesa corrisponde alla successione cronologica della loro iscrizione; facendo stato la data di ricezione alla segreteria del CVLL.

Il richiedente deve essere socio del CVLL al momento della sua iscrizione nella lista d'attesa. Le dimissioni come socio del CVLL comportano la cancellazione dalla lista d'attesa.

Il beneficiario di un permesso per l'occupazione prolungata di un posto d'attracco che intende lasciare il suo posto per un periodo superiore ad un anno, può, in vista di un eventuale ritorno con una sua imbarcazione, iscriversi in un elenco di aventi diritto opzionale di prelazione nell'assegnazione di un posto d'attracco. Tale diritto concede la facoltà di iscriversi al primo posto della lista d'attesa al momento in cui il beneficiario desidera riportare la sua imbarcazione nel porto del CVLL.

La domanda d'iscrizione in quest'ultimo elenco va presentata insieme con la disdetta dal posto barca occupato. Il diritto di prelazione si estingue 5 anni dopo la disdetta del permesso.

## **Art. 6 PERMESSI**

Il permesso per l'occupazione prolungata di un posto d'attracco viene rilasciato dal Capitano del porto; quello per l'occupazione temporanea dal Custode.

Il permesso è vincolato, oltre al beneficiario, ad un imbarcazione ben precisa.

Il permesso per l'occupazione prolungata di un posto vale un anno. In mancanza di disdetta di una delle parti, con preavviso di tre mesi, il permesso si ritiene tacitamente rinnovato di volta in volta per un ulteriore anno.

La disdetta deve essere comunicata per lettera raccomandata.

Il permesso per l'occupazione temporanea di un posto d'attracco viene concesso per un periodo massimo di 2 settimane, prolungabile al massimo per altre 4.

## **Art. 7 TASSE**

L'occupazione, anche solo temporanea, di un posto d'attracco nel porto è soggetto a tassa.

Le tasse vengono adeguate periodicamente in base ai costi di capitale e d'esercizio; gli adeguamenti devono essere approvati dall'Assemblea Generale del CVLL e sono pubblicati nell'annuario.

La tassa per l'occupazione prolungata viene pagata annualmente insieme alla tassa sociale del beneficiario del permesso; la tassa per lo stazionamento temporaneo viene pagata al Capoporto prima della partenza; il Capoporto ha facoltà di chiedere, all'inizio dell'occupazione, un anticipo pari alla metà della tassa dovuta per la prevista durata di occupazione.

## **CAPITOLO III. UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE**

### **Art. 8 ACCESSO**

L'accesso al porto ed alle relative infrastrutture è riservato ai titolari dei natanti stazionati ed ai loro ospiti nonché ai soci del CVLL. In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non stazionati nel porto e se non appartenenti a soci del CVLL, possono trovarvi momentaneo rifugio.

### **Art. 9 IMMATRICOLAZIONE**

I natanti stazionanti nel porto devono essere immatricolati e muniti dei relativi contrassegni ben visibili per consentirne l'identificazione. Sono eccettuati i natanti menzionati dall'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza Federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere.

#### **Art. 10 STAZIONAMENTO ED ORMEGGIO**

Il posto di stazionamento viene assegnato dal Capoporto o in sua assenza dal suo sostituto. Un cambiamento del posto richiede il permesso del Capoporto o in sua assenza dal suo sostituto. Un cambiamento del posto richiede il permesso del Capoporto o del suo sostituto.

Allo scopo di un più razionale e funzionale uso del porto il Capoporto ha facoltà di cambiare il posto assegnato all'imbarcazione dandone comunicazione al beneficiario del permesso.

Il titolare provvede all'ormeggio adeguato della sua imbarcazione, in modo che questa non danneggi le attrezzature del porto e le altre imbarcazioni neppure in caso di forte vento o burrasca.

Al proprietario del natante è fatto obbligo di controllare regolarmente l'ormeggio della sua imbarcazione, in particolare dopo forti piogge e tempeste. In caso di assenza superiore ad un mese, il proprietario del natante è tenuto a designare un responsabile per la sorveglianza della sua imbarcazione, comunicando il nominativo ed il recapito al Custode.

Il CVLL declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti alla mancata sorveglianza del natante da parte del suo proprietario.

Non è permesso, senza autorizzazione del Capoporto o del Custode, apportare modifiche alle strutture del CVLL.

Modifiche sostanziali alla propria imbarcazione o al sistema della sua copertura (teloni) che potrebbero ostacolare o rendere meno sicuro l'uso del porto o delle sue strutture, richiedono la preventiva autorizzazione del Capoporto.

#### **Art. 11 CIRCOLAZIONE**

Nelle acque all'interno del porto e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve superare i 5 Km/h.

Gli accessi e gli ormeggi in testa ai pontili devono sempre essere mantenuti liberi.

#### **Art. 12 MANUTENZIONE E CURA**

La manutenzione ordinaria delle strutture portuali viene eseguita dal CVLL. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e ad utilizzarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Custode rispettivamente al proprietario del natante danneggiato.

#### **Art. 13 MANCATO USO DELL'IMBARCAZIONE**

Il Comitato può decidere l'allontanamento di natanti non utilizzati per periodi prolungati o solo molto raramente.

L'ordine di rimozione viene intimato al beneficiario del posto d'attracco mediante lettera raccomandata, entro il 31 agosto; l'imbarcazione dovrà essere allontanata entro il 30 novembre seguente.

Contro la decisione del Comitato è dato ricorso all'assemblea generale ordinaria. Il ricorso deve essere presentato, tramite il Comitato entro il 15 ottobre. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Se il proprietario dell'imbarcazione non allontana il suo natante entro il termine stabilito, ne provvede il Comitato conformemente all'art. 19 del presente regolamento.

#### **Art. 14 ASSENZA PROLUNGATA DELL'IMBARCAZIONE DAL PORTO**

L'assenza dell'imbarcazione dal porto per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni deve essere annunciata preventivamente al Custode comunicandogli contemporaneamente la data approssimativa del rientro.

Se l'assenza consecutiva dura oltre un mese il Custode deve essere avvisato sul giorno del rientro almeno una settimana prima di quest'ultima data.

Durante l'assenza dell'imbarcazione il relativo posto d'attracco viene gestito dal CVLL conformemente alle disposizioni di cui agli art. 4, 6 e 7 del presente regolamento; il proprietario dell'imbarcazione assente non ha diritto ad alcun indennizzo. Un posto non occupato per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni senza relativa comunicazione al Custode può essere assegnato da quest'ultimo ad un altro natante per un'occupazione temporanea. Il beneficiario ordinario del posto potrà riportare il suo natante solo una settimana dopo aver preavvisato la sua intenzione.

#### **Art. 15 VENDITA O CAMBIAMENTO DELL'IMBARCAZIONE**

Il cambiamento dell'imbarcazione va notificato al Comitato del CVLL. Il permesso di occupazione prolungata è mantenuto solo se il nuovo natante è idoneo al posto precedentemente assegnato.

L'acquisto di un natante precedentemente stazionato al porto non crea alcun diritto a permessi o altri vantaggi.

#### **Art. 16 ORDINE GENERALE**

E' vietato fare il bagno e pescare nel porto o nelle sue immediate vicinanze.

Sono vietati i lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi; in particolare è proibito eseguire cambi d'olio del motore e pulire le imbarcazioni con detersivi o sostanze chimiche fuori dalle aree destinate a tale scopo.

Avarie che causano perdite d'olio o di carburante sono da riparare tempestivamente.

E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toeletta e/o lavello con scarico nel lago. I WC chimici devono essere scaricati nel water dei servizi igienici della sede.

Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli ecc.) devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio. Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sull'area a terra; e segnatamente a provvedere immediatamente a pulire le aree da lui sporcate.

#### **Art. 17 RESPONSABILITA'**

L'uso del porto e delle sue attrezzature avviene a rischio e pericolo dell'utente. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti, sia agli altri natanti.

Il CVLL non si assume alcuna responsabilità per avarie incendi furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano esse di origine dolosa o causate dalla natura. I proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.

Il CVLL raccomanda ai propri soci di dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa ed eventualmente di un'assicurazione casco.

## **CAPITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 18 SORVEGLIANZA**

Il Comitato è in via subordinata il Capoporto ed il Custode, vigilano sull'osservanza di questo regolamento; le loro disposizioni debbono essere rispettate.

A semplice invito i proprietari ed i conducenti dei natanti stazionati nel porto debbono dare visione al Capoporto o al Custode della licenza di navigazione e del permesso di condurre.

### **Art. 19 SANZIONI**

Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Comitato, del Capoporto o del Custode dà luogo ad ammonimento scritto. In caso di recidiva o di gravi violazioni, il Comitato del CVLL provvederà alla soppressione immediata del permesso di occupazione.

In caso di mancato rispetto delle presenti norme il Comitato può ordinare l'allontanamento dell'imbarcazione.

L'allontanamento dell'imbarcazione viene ordinato in particolare se la stessa occupa un posto senza relativo permesso, se si presenta in cattivo stato di manutenzione, se non è ormeggiata secondo le prescrizioni del presente regolamento o conformemente all'art. 13 del presente regolamento.

Se il proprietario non allontana il suo natante entro il termine fissato, il Comitato provvederà alla sua rimozione.

Il Capoporto ed il Custode possono provvedere di propria iniziativa all'immediato allontanamento di un'imbarcazione se la stessa compromette la sicurezza degli utenti del porto, delle altre imbarcazioni o delle strutture del porto, se ostacola gravemente l'uso del porto o se causa inquinamenti dell'acqua.

Le spese per l'allontanamento ed il deposito altrove dell'imbarcazione vengono addebitate al proprietario del natante.

Il CVLL declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all'imbarcazione durante l'operazione di allontanamento e di deposito altrove.

L'allontanamento forzato dell'imbarcazione comporta la perdita del diritto di occupazione di un posto d'attracco.

Il presente regolamento del porto è stato approvato all'assemblea generale ordinaria del CVLL del ed entra immediatamente in vigore annullando e sostituendo il precedente.

Approvato il 24 novembre 1995

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA GRU, DEL CARELLO DI CANTIERE E DELL'APPARECCHIO A GETTO D'ACQUA**

## **Art. 1**

Il CVLL mette a disposizione, a pagamento, una gru e un carrello per l'alaggio e il deposito delle barche e un apparecchio con getto d'acqua a pressione per la loro pulizia.

## **Art. 2**

La gru ha una portata massima di 4 t con uno sbraccio di 4 m. Tutte le apparecchiature di comando sono in un armadietto apribile con un'apposita chiave.

## **Art. 3**

Il carrello ha una portata di 2.3 t e non può circolare su strade aperte alla circolazione.

## **Art. 4**

Per poter utilizzare le apparecchiature è obbligatorio prenotarsi presso il custode del CVLL durante gli orari di presenza dello stesso al circolo, indicando la barca che si vuole sollevare o caricare ed il responsabile delle operazioni. E' raccomandabile prenotarsi con alcuni giorni di anticipo. Non è ammesso il cumulo delle prenotazioni per la medesima barca.

## **Art. 5**

Al responsabile del sollevamento viene consegnata una chiave che dà accesso ai comandi elettrici della gru. A lavori ultimati questa chiave deve essere riconsegnata al custode o ad un'eventuale persona designata da quest'ultimo. In nessun caso la chiave può essere consegnata a terzi senza il consenso del custode.

## **Art. 6**

Chi noleggia il carrello di cantiere è responsabile dello stesso per tutta la durata del periodo riservato e deve fare in modo di liberarlo al termine del tempo convenuto.

## **Art. 7**

Per tutta la durata del periodo riservato il responsabile del sollevamento non può abbandonare la zona della gru. Egli deve inoltre essere in grado di liberare la zona della gru al termine del tempo convenuto. In caso di momentanea assenza del responsabile, il carico sospeso deve essere assicurato contro eventuali spostamenti dovuti al vento o ad altre cause. Il contatto elettrico deve essere disinserito e tolta la chiave. Durante assenze prolungate (per esempio di notte) è assolutamente vietato lasciare carichi sospesi alla gru: il braccio deve poter ruotare liberamente.

#### **Art. 8**

Esistono differenti possibilità di noleggio della gru:

- noleggio per un massimo di 2 ore
- noleggio per mezza giornata
- noleggio per una giornata
- abbonamenti

I noleggi di oltre due ore sono riservati alle barche a vela dei soci CVLL e non sono ammessi di regola, nella settimana precedente una regata di chiglie o quando, secondo il capo porto o il custode, le esigenze generali del CVLL lo sconsigliano. Per il noleggio di mezza giornata la gru deve essere liberata entro le ore 13.00 o, rispettivamente, entro la notte.

#### **Art. 9**

Per il carrello di cantiere è previsto un noleggio massimo di 7 giorni consecutivi. La durata del noleggio potrà essere prolungata qualora le cattive condizioni atmosferiche abbiano impedito l'effettuazione di quei lavori di manutenzione che si intendevano eseguire e qualora nessun altro socio sia prenotato per il periodo successivo. Il custode del CVLL deve comunque essere orientato preventivamente. La tassa di noleggio è dovuta per il totale dei giorni di noleggio effettivo.

#### **Art. 10**

Per l'utilizzo delle apparecchiature non verrà prestata alcuna assistenza da parte dei responsabili del CVLL. Il CVLL declina ogni responsabilità connessa all'uso delle attrezzature. Chi le usa deve sincerarsi che il peso massimo consentito non venga superato. Inoltre egli è responsabile di ogni manovra e di tutte le misure di sicurezza.

#### **Art. 11**

Il CVLL non si assume alcuna responsabilità per danni causati a terzi durante l'uso della gru e del carrello di cantiere e si riserva il diritto di rivalsa verso il responsabile del noleggio. Il responsabile del noleggio risponde verso il CVLL di ogni danno alla gru o al carrello di cantiere constatato alla loro riconsegna al custode.

#### **Art. 12**

Il capo porto e il custode possono decidere, in casi motivati, deroghe a questo regolamento.

#### **Art. 13**

Le tariffe d'uso sono decise dal Comitato e pubblicate nell'annuario sociale.

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEL PULMINO E DEL CARRELLO STRADALE DEL CVLL**

## **Art. 1**

Il CVLL è proprietario di un pulmino per il trasporto di persone e merci nonché di un carrello stradale per il trasporto di barche che viene messo a disposizione dei soci secondo le modalità e priorità seguenti.

## **Art. 2**

Il pulmino ed il carrello stradale possono essere utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale del CVLL e quindi principalmente per la partecipazione a regate, corsi, campi d'allenamento o altre manifestazioni veliche.

## **Art. 3**

La concessione dell'uso del pulmino e del carrello stradale è decisa dal Comitato secondo le seguenti priorità:

- corso per giovani organizzato dal CVLL
- attività giovanile del CVLL
- attività velica con partecipazione di giovani del CVLL
- attività velica di un socio CVLL
- attività di un'associazione affiliata alla FTV

## **Art. 4**

Due domande di pari priorità vengono evase secondo la data di notifica al Comitato. Il Comitato resta legato di principio alle assegnazioni fatte e non può, se non per motivi imperiosi, revocare un concessione anche se la nuova richiesta sarebbe prioritaria.

## **Art. 5**

Le tariffe d'uso del pulmino e del carrello stradale sono decise dal Comitato e pubblicate nell'annuario sociale.

Il Comitato può concedere l'uso gratuito del pulmino e del carrello stradale per attività veliche giovanili decise o approvate dal Comitato.

## **Art. 6**

Una volta ottenuta l'autorizzazione del Comitato, il richiedente dovrà concordare con il custode le modalità di ritiro e di riconsegna. In particolare il furgone e il carrello stradale dovranno essere riconsegnati in perfetto stato, puliti e con pieno di benzina e tutti i livelli regolari.

Ogni eventuale danno o cattivo funzionamento dovrà essere tempestivamente segnalato al custode al più tardi alla riconsegna.

## **Art. 7**

Il CVLL declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso del materiale prestato.

La persona responsabile s'impegna pure a riversare al CVLL i maggior costi dell'assicurazione dovuti all'intervento di quest'ultima come pure le eventuali franchigie.

# **REGOLAMENTO DEL CVLL SULLA SOVVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI A EVENTI AGONISTICI**

## **Preambolo**

Il Comitato del CVLL, nell'intento di stimolare l'attività agonistica di tutti i membri e di propagandare l'immagine del Club, coordina e promuove la partecipazione di suoi membri, a regate, o altre manifestazioni agonistiche, o campi di allenamento, che si tengono fuori sede. In particolare, il comitato emette il seguente regolamento per quanto concerne le sovvenzioni finanziarie:

## **Art. 1**

I soci anatroccoli, juniors, giovani, studenti e apprendisti che partecipano regolarmente alle attività del circolo, hanno la possibilità di chiedere al comitato un contributo finanziario alle spese per la partecipazione a regate, eventi agonistici o campi di allenamento fuori sede.

## **Art. 2**

I beneficiari delle sovvenzioni si impegnano a mettersi a disposizione e a concordare con il Comitato le modalità per propagandare il nome e l'attività del circolo prima, durante e dopo l'evento.

## **Art. 3**

Di regola il comitato esaminerà prioritariamente le richieste di sovvenzioni concernenti l'intero programma stagionale.

## **Art. 4**

Non si esclude comunque la sovvenzione per la partecipazione a singoli eventi. La richiesta deve essere presentata al comitato almeno 30 giorni prima dell'evento.

## **Art. 5**

Di regola la sovvenzione è di fr. 50.-- per giorno di regata più il rimborso della tassa di iscrizione. L'uso del pulmino e del carrello stradale è disciplinato dall'apposito regolamento. Se espressamente richiesto il comitato, e per esso il presidente, si esprimerà sul principio della sovvenzione prima dell'evento o prima della stagione.

## **Art. 6**

L'ammontare della sovvenzione verrà fissato dal comitato tenuto conto della situazione finanziaria del Club, dell'importanza e del numero degli eventi ai quali si è partecipato e dei piazzamenti conseguiti.

## **Art. 7**

Il pagamento della sovvenzione stagionale avverrà all'assemblea generale. Il pagamento di una sovvenzione per singolo evento avverrà dopo la gara.

## **Art. 8**

Il Comitato ha la possibilità di negare o ridurre il pagamento della sovvenzione in caso di comportamento scorretto o antisportivo o comunque pregiudizievole dell'immagine del CVLL in generale oppure durante la partecipazione agli eventi.